

	Allegato "C" alla Raccolta n. 9997	
	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	DI PROMOZIONE SOCIALE	
	Art. 1 - DENOMINAZIONE. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e delle disposizioni in esso richiamate, un'associazione (apartitica e aconfessionale) con la seguente denominazione :	
	“CAMPUS SALUTE Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore” in breve denominabile CAMPUS SALUTE APS ETS	
	Art. 2 - SEDE	
	L'Associazione ha sede in Napoli.	
	L'Associazione potrà istituire altre sedi secondarie, uffici, sedi di rappresentanza ed operative in qualunque parte del territorio nazionale ed Europeo. La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito.	
	Art. 3 - DURATA	
	La durata dell'Associazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento dell'assemblea.	
	Art. 4 - SCOPO	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	L'Associazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettere a) ,b), c) h) ed n) del D.L. 3 luglio 2017 n.117, esercita in via esclusiva o principale	
	1	

	le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza	
	scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e	
	precisamente:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 , della	
	legge 8 novembre 2000 n.238, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi, e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla	
	legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del	
	Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 , pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 , e successive modificazioni;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- la “cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014,	
	n. 125, e successive modificazioni, attraverso la promozione e	
	realizzazione di azioni di cooperazione, intermediazione finalizzata	
	allo sviluppo dei paesi poveri, a ridurre le diseguaglianze, prevenire	
	i conflitti e affermare i diritti umani”.	
	In particolare, l'Associazione intende svolgere attività di assistenza	
	sociale e socio sanitaria di supporto terapeutico e di istruzione a	
	ragazzi portatori di handicap o aventi difficoltà di relazione o di	
	apprendimento, a soggetti in condizioni di disagio sociale e/o	
	economico e a soggetti con problemi nutrizionali e in generale colpiti	
	dalle cosiddette malattie non trasmissibili o infettive. Inoltre, intende	
	svolgere attività di assistenza sociale avente ad oggetto l'adozione di	
	bambini.	

	Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione promuoverà, ai	
	sensi dell'art.7 del codice del Terzo settore, anche la raccolta di fondi	
	da destinare in beneficenza in concomitanza di festività e attraverso	
	lo svolgimento di attività sportive tese al recupero del disagio, la	
	costituzione di laboratori didattici e l'organizzazione, sia in Italia che	
	all'estero, di manifestazioni, convegni, dibattiti, incontri a livello	
	nazionale ed internazionale, per dare una maggiore e più attenta	
	assistenza sociale attraverso la conoscenza ed una corretta	
	informazione.	
	Tali attività verranno svolte in forma di azione volontaria o di	
	erogazione gratuita di danaro, beni o servizi o di mutualità o di	
	produzione o scambio di beni o servizi.	
	Nell'ambito degli scopi istituzionali, è consentito lo svolgimento	
	anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale,	
	purchè tali attività siano strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto	
	del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell'articolo 6	
	del decreto 3 luglio 2017 n.117. L'esercizio delle suddette attività	
	diverse è condizionato sospensivamente alla emanazione dei	
	suddetti decreti.	
	L'Associazione potrà ad esempio:	
	- promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui	
	propri scopi istituzionali: manifestazioni, convegni,incontri;	
	- promuovere iniziative di formazione, anche post-universitaria, e di	
	aggiornamento sulle tematiche oggetto dell'attività dell'associazione;	

	- istituire archivi, banche dati, biblioteche, nonchè centri studio con relative strutture;	
	- stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.	
	L'associazione si propone di svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei proprio associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	Art.5 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	
	L'Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e internazionale e potrà articolarsi in sezioni provinciali e regionali che non costituiscono autonomi soggetti di diritto e la cui organizzazione sarà disciplinata da apposito regolamento.	
	Art. 6 - PATRIMONIO	
	PATRIMONIO. Il patrimonio dell'Associazione è formato da:	
	- le quote di ammissione e le quote annuali, che saranno versate dagli associati e che verranno determinate annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo;	
	- i contributi, i beni immobili e i beni mobili provenienti da organismi e istituzioni nazionali ed internazionali, persone fisiche e giuridiche, da enti pubblici e privati;	
	- i beni di qualsiasi natura che l'Associazione potrà, a qualsiasi titolo, acquisire durante la sua esistenza, ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.L.117/2017.	

Il versamento delle quote di adesione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione **trasmissibili** a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né può essere collegata in qualsiasi forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 7 - ASSOCIATI

1. La struttura organizzativa dell'associazione, in ogni sua istanza, deve sempre mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli associati che condividono i principi fondamentali dello statuto e si impegnano a realizzarli.

Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto. Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati di

	promozione sociale.	
	Sono soci effettivi le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o	
	privati che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza	
	previa richiesta espressa al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei	
	propri estremi anagrafici e dei	
	recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali e	
	successiva ammissione da parte dello stesso.	
	Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di	
	"sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività	
	dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone	
	che hanno fornito un particolare contributo alla vita	
	dell'organizzazione.	
	L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può	
	essere disposta per un periodo temporaneo.	
	L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di	
	età, il diritto al voto nelle assemblee.	
	Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano	
	versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare importanza	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Sono soci beneficiari dell'Associazione coloro ai quali vengono	
	erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.	
	Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali	
	dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha	
	carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del preventivo. La quota associativa è annuale, non è	

	trasferibile o trasmissibile, non è restituibile in caso di recesso, di	
	decesso o di perdita della qualità di aderente, e deve essere versata	
	entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.	
	2. Gli aderenti hanno il diritto:	
	- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del	
	contributo, e di votare;	
	- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende	
	attuare gli scopi sociali;	
	- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;	
	- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;	
	- di svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo	
	e gratuito.	
	Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle	
	attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i	
	libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.	
	3. Gli aderenti sono obbligati:	
	- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali	
	- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;	
	- a svolgere le attività preventivamente concordate;	
	- a mantenere un comportamento conforme alle finalità	
	dell'organizzazione.	
	4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non	
	possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti	

	possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute	
	secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti	
	preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati	
	dall'Assemblea.	
	Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di	
	lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di	
	contenuto patrimoniale con l'organizzazione.	
	Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero	
	minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo	
	settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale	
	l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro	
	unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di	
	iscrizione in un'altra sezione di esso.	
	Art. 8 - AMMISSIONE	
	Chi intende aderire all'Associazione, in possesso dei necessari	
	requisiti di moralità, deve rivolgere espressa domanda predisposta	
	dal Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condividere le	
	finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e	
	osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.	
	Il Consiglio direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di	
	ammissione, entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Le	
	delibere devono essere motivate, comunicate all'interessato e	
	annotate nel libro associati.	
	Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:	
	a. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di	

	accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione	
	b. l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione	
	deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione	
	c. gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:	
	- per dimissione volontarie;	
	- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;	
	- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;	
	- per decesso;	
	- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;	
	- per persistente violazione degli obblighi statutaria;	
	- per la perdita del requisito di moralità.	
	d. l'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'associato di proporre la proprie giustificazione entro sessanta giorni mediante ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere	
	È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.	
	In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e	

	discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli	
	associati.	
	Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento	
	notificare la sua volontà di recesso dal novero dei partecipanti	
	all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal secondo mese	
	successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica	
	della volontà del recesso.	
	ARTICOLO 9	
	QUALITÀ DI VOLONTARIO. La qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	
	o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'associazione.	
	L' attività della associazione è esercitata mediante la prevalente	
	attività di volontariato degli associati.	
	I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati	
	per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai	
	sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.	
	La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi	
	a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai	
	fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può	
	essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al	
	cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è	
	incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato	

	o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente	
	di cui il volontario è socio o associati o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio direttivo	
	- il Presidente	
	- il Vice Presidente	
	- l'Organo di controllo	
	Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o si verifichino le	
	condizioni previste dalla legge, possono essere inoltre costituiti i	
	seguenti collegi di controllo e di garanzia:	
	- il Collegio dei Revisori dei Conti	
	- il Collegio dei Garanti.	
	Art. 11 - ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione.	
	L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione	
	del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa inoltre:	
	- provvede alla nomina dei componenti degli organi sociali;	
	- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;	
	- approva il bilancio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,	
	- delibera sulle modifiche del presente statuto;	

	- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione,	
	comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo	
	ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
	degli associati.	
	L'assemblea è validamente costituita quando sia presente, in proprio	
	o per delega, in prima convocazione almeno la metà dei soci aventi	
	diritto a voto e in seconda convocazione almeno un terzo degli	
	associati.	
	La convocazione dell'Assemblea avviene mediante e-mail o fax	
	inviati a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima della data	
	fissata per la riunione.	
	La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno e può	
	prevedere la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà	
	essere fissata nello stesso giorno della prima convocazione.	
	Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della metà più uno	
	dei presenti.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso	
	di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.	
	Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, è	
	necessaria in prima ed in seconda convocazione la presenza di 3/4	
	(tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza	
	dei presenti.	

	Ogni riunione sarà documentata da verbale redatto dal Segretario	
	che sottoscriverà unitamente al Presidente dell'assemblea, come	
	sopra determinato.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono	
	essere conferite massimo tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli	
	associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a	
	cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al	
	superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a	
	massimo cinque deleghe . Il numero delle deleghe tornerà ad essere	
	pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga	
	nuovamente inferiore a cinquecento. Il voto può essere espresso	
	anche a mezzo di posta elettronica certificata con l'utilizzo della	
	firma digitale.	
	Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto	
	da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, essi sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. In caso di mancanza per	
	dimissioni od altro, di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C, viene convocato dal	
	Presidente, o in caso di assenza del Vice-presidente, a mezzo di	
	avviso almeno cinque giorni prima della convocazione.	
	Compiti del consiglio direttivo sono:	
	- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	

	dell'associazione;	
	- redigere il regolamento interno;	
	- redigere il bilancio annuale preventivo e il bilancio annuale	
	consuntivo, corredandoli di idonee relazioni;	
	- individuare l'ente cui devolvere il patrimonio residuo in caso di	
	scioglimento ai sensi dell'art. 9 del codice del Terzo settore.	
	Al consiglio, pertanto, spetta compiere tutti gli atti che non siano per	
	legge o per il presente statuto delegati all'assemblea dei soci.	
	Il consiglio assiste il presidente nelle attività da lui svolte in	
	esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e nei casi	
	di urgenza, adotta le deliberazioni anche di competenza	
	dell'assemblea alla quale dovrà riferire entro il termine di sessanta	
	giorni.	
	Il consiglio direttivo delibera validamente quando sia presente la	
	maggioranza assoluta dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di	
	parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.	
	Di ogni riunione verrà redatto verbale dal segretario.	
	Il verbale andrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Art. 13 - PRESIDENTE	
	Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza	
	dell'Associazione stessa di fronte ai terzi.	
	Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire	
	la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio.	
	Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate	

	dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione	
	dell'Associazione.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,	
	cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon	
	andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza	
	dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne	
	presenti la necessità.	
	Art. 14 - VICE PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente, prescelto, nell'ambito dei Componenti, dal	
	Consiglio Direttivo, sostituisce lo stesso Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle	
	proprie funzioni.	
	ARTICOLO 15 (ORGANO DI CONTROLLO REVISIONE LEGALE	
	DEI CONTI)	
	L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al	
	ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o quando l'assemblea lo	
	ritenga opportuno.	
	Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2,	
	c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi	
	si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello	
	Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove	
	applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto	
	legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura	
	organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto	

	funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la	
	revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati	
	dalla normativa vigente.	
	L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	predisposte secondo la normativa vigente.	
	Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di	
	revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge,	
	l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una	
	società di revisione legale iscritti nell'apposito registro	
	ARTICOLO 16	
	OBBLIGO DI DEVOLUZIONE E SCIoglimento. In caso di	
	scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto,	
	previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico	
	nazionale del Terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta da	
	Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio	
	Direttivo, o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività	
	dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.	
	I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono	
	dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli	
	articoli 13 ed 87 del d.lgs. 117/2017.	
	Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene	

	approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura di ciascun esercizio.	
	Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del	
	d.lgs. 117/2017 se previsto per legge o in via facoltativa. È compito	
	del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito	
	presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci	
	corredati della documentazione necessaria.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a	
	seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in	
	calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 18	
	All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o	
	avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o	
	capitale durante la vita dell'associazione stessa.	
	Art. 19	
	Gli amministratori provvederanno a richiedere la iscrizione	
	dell'ente nel registro delle associazioni di promozione sociale. Non	
	appena istituito e divenuto operativo il Registro unico nazionale del	
	terzo settore, gli amministratori provvederanno a richiedere	
	l'iscrizione dell'ente presso tale registro.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di	
	gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali e di quelle ad	
	essa direttamente connesse.	
	Art. 20 -	

RINVIO. Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni
degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice terzo settore) e, in quanto
compatibile, dal Codice Civile.

FIRMATO

PASQUALE ANTONIO RICCIO

NOTAIO GABRIELLA de BELLIS - SEGUE SIGILLO